

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1070

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BASSO, GIOVANELLI, BARATELLA,
VIVIANI, CREMA e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2002

Norme per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta che portiamo alla vostra attenzione si propone di riunificare e aggiornare tutte le norme legislative che nel tempo sono state emanate per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e per la rivitalizzazione socio-economica dell'intera area veneziana. Sono infatti trascorsi venticinque anni dalla emanazione della principale legge speciale 16 aprile 1973, n. 171, a cui sono seguite altre leggi di modifica alla legislazione speciale che hanno reso sempre più contorto il quadro legislativo di riferimento e macchinose le norme di attuazione, finendo per ritardare l'iter amministrativo e la stessa efficacia degli interventi. Il presente disegno di legge si propone:

a) una semplificazione delle norme e delle procedure al fine di accelerare i provvedimenti di spesa;

b) una maggiore responsabilizzazione degli enti locali: comune, provincia e regione, nell'attuazione degli interventi in coerenza con l'indirizzo federalista che sempre più informa la legislazione statale;

c) una ricalibratura degli obiettivi e una più precisa delimitazione degli interventi da finanziare con la legislazione speciale.

All'articolo 1, si ribadisce l'unicità di Venezia e della sua laguna come un bene universale da tutelare e a questo fine si conferma l'impegno dello Stato italiano nell'attuazione di interventi necessari a garantire la salvaguardia fisica e a preservare l'ambiente lagunare, ad incentivare la realtà socio-economica dell'area veneziana, ad assicurare una permanente azione di manutenzione urbana della città storica. In tale contesto, per quanto concerne gli interventi di sal-

vaguardia fisica e ambientale si confermano gli interventi indicati nelle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, assicurando che gli stessi si attuino in una logica unitaria e di sistema considerate l'unicità e la complessità dell'ecosistema lagunare. A questo criterio regolatore si devono uniformare gli interventi per la difesa dei centri abitati lagunari dal fenomeno delle acque alte, compresi gli interventi di regolazione dei flussi di marea alle «bocche di porto», per il disinquinamento della laguna e la prevenzione dell'inquinamento idrico e atmosferico proveniente dalla zona industriale di Marghera e dai prodotti fertilizzanti impiegati nelle produzioni agricole del bacino scolante in laguna.

Per quanto concerne l'azione sul fronte socio-economico dell'area veneziana, rimane prioritaria l'azione per il ripopolamento della città storica, in quanto nonostante il notevole impegno profuso dal comune di Venezia, si assiste alla continua emorragia di popolazione, che si trasferisce nei centri urbani di terraferma, congiunto al progressivo invecchiamento dei residenti. Siamo però consapevoli che una efficace politica abitativa non può essere disgiunta da un complesso di azioni tese a rivitalizzare l'economia veneziana e a creare nuove occasioni di lavoro, oltre a quelle prevalenti nel settore turistico, nella pubblica amministrazione e nei servizi di pubblica utilità. Questo è possibile incentivando l'insediamento nella zona storica di Venezia di nuove attività ad alto contenuto innovativo favorito dalla particolarità dell'*habitat* veneziano, proseguendo nell'opera di riorganizzazione e di riconversione produttiva dell'area industriale di Marghera a cominciare dalle produzioni chimiche, attra-

verso interventi che assicurino la compatibilità ambientale, le condizioni di sicurezza, la difesa della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

Gli stessi interventi di bonifica dei siti degradati della zona industriale possono essere una occasione per incrementare le scelte di riconversione produttiva favorendo l'insediamento di nuove attività eco-compatibili ad elevato valore aggiunto: in tale ottica, fondamentale è l'espansione del parco scientifico già insediato nell'area di Marghera.

Va inoltre confermato il sostegno allo sviluppo delle attività portuali che già registrano un positivo incremento rispetto alla crisi degli anni scorsi grazie anche agli effetti positivi prodotti dalla riforma delle gestioni portuali e dall'avvio dei programmi di privatizzazione.

Infine, maggiore rilievo è dato, con il presente disegno di legge, al problema della «manutenzione della città», considerata l'unica di una città interamente costruita sull'acqua da oltre un millennio. Ciò richiede un'azione permanente di manutenzione sulla parte subacquea della città, sulle fondazioni, sulla staticità degli edifici, sui canali interni e sulle pavimentazioni attraverso un complesso di interventi e modalità di attuazione contenuti nella presente proposta.

Successivamente, all'articolo 2, sono modificati i criteri di composizione del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al fine di stabilire un equilibrio tra le presenze del Governo e dei rispettivi Ministeri competenti all'attuazione della legge e la rappresentanza degli enti locali: regione Veneto, provincia di Venezia, comuni di Venezia, Chioggia e altri comuni della conterminazione lagunare. Si impegna inoltre il Comitato a dotarsi di un regolamento per il suo funzionamento interno al fine di assicurare una più assidua operatività e una maggiore informazione esterna della sua attività.

All'articolo 3 si prevede l'istituzione, presso il Magistrato alle acque di Venezia, dell'Ufficio per la predisposizione e gestione

del piano generale degli interventi. Tale ufficio si rende necessario al fine di assicurare una sede e una regia unitaria alla predisposizione del piano generale degli interventi, l'individuazione delle priorità in corrispondenza con le decisioni adottate dal Comitato istituzionale, la verifica della corrispondenza tra gli obiettivi, le scelte progettuali e l'attuazione degli interventi, una corretta e tempestiva informazione ai cittadini circa lo stato di avanzamento degli interventi e i risultati degli stessi.

Per quanto concerne le norme che regolano le modalità di attuazione degli interventi, i criteri di formazione delle decisioni da assumere in sede istituzionale e altre disposizioni non indicate negli obiettivi generali, agli articoli 4, 5 e 6 si indica in termini dettagliati un complesso di norme e di direttive, anche sotto forma di delega al Governo, che prevedono:

a) la rinegoziazione del rapporto di concessione con l'attuale concessionario per le opere di salvaguardia, uniformandolo alla legislazione in vigore;

b) un intervento legislativo che disciplini tutta la normativa in materia di prevenzione dall'inquinamento idrico e atmosferico;

c) un intervento legislativo che disciplini tutta la normativa attinente alla politica residenziale pubblica e privata dei centri storici di Venezia e Chioggia;

d) un complesso di deleghe al Governo per l'emanazione di provvedimenti settoriali in materia di incentivi alle imprese veneziane per sostenere il differenziale di costi per coloro che operano nei centri insulari; un regolamento unico per la circolazione dei natanti in laguna di Venezia;

d) una direttiva generale per uniformare il processo decisionale in sede istituzionale al fine di accelerare l'iter dei provvedimenti, evitare i ritardi derivanti dal conflitto di competenza tra i vari enti, agire nella logica dello «sportello unico», in coerenza con il processo di riforma della pubblica ammini-

strazione avviato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e soprattutto con la legge 15 maggio 1997, n. 127. In conclusione, i proponenti auspicano che il Parlamento, a cominciare dal Senato della Repubblica, possa esaminare il presente disegno di legge con

la convinzione che una volta approvato si potrà dare maggiore impulso e determinazione nel perseguimento degli obiettivi in esso contenuti: la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e la rivitalizzazione socio-economica del suo comprensorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, di Chioggia e degli altri centri abitati dell'estuario e della laguna veneta; ne ricostruisce e tutela l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicura la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda XXI. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto e gli enti locali.

2. La salvaguardia fisica e ambientale della laguna veneta e dei centri abitati dell'estuario, da attuare attraverso un programma di interventi finalizzato all'equilibrio idrogeologico della laguna e al contrasto del degrado ambientale, prevede:

a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari; interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;

b) interventi diffusi di ripristino morfologico dell'ecosistema, assicurando la funzionalità dei canali di accesso alla portualità commerciale lagunare;

c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità;

2) interventi integrati per *insulae* di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell'estuario da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;

d) la sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali del bacino lagunare, l'eliminazione delle fosse prodotte dai processi erosivi in prossimità delle bocche di porto, l'apertura delle valli da pesca all'espansione della marea;

e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore;

f) la prevenzione dell'inquinamento idrico e atmosferico proveniente dalla zona industriale di Marghera e la bonifica dei siti industriali e della gronda lagunare più degradati;

g) interventi di approvvigionamento idrico;

h) la progressiva diminuzione del trasporto di prodotti petroliferi e loro derivati in laguna fino alla completa sostituzione delle modalità di approvvigionamento;

i) l'istituzione del parco lagunare per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e degli aspetti paesaggistici dell'ecosistema lagunare.

3. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere a), b), c), numero 1), d) e h) del comma 2 è di competenza dello Stato.

4. L'esecuzione degli interventi alle bocche di porto previsti al comma 2, lettera c), numero 1), è subordinata alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 2, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere a), b), d), e) e h) del medesimo comma 2; ai risultati della valuta-

zione d'impatto ambientale (VIA); alla preventiva verifica di un piano economico, da predisporre contestualmente all'avvio degli interventi, che individui le disponibilità finanziarie e sia realizzabile in un periodo di tempo determinato, atto a garantire l'esecuzione di tutti gli altri interventi previsti dal piano generale di cui all'articolo 4; all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia.

5. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 2, lettere *e*) e *g*), è di competenza della regione Veneto.

6. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 2, lettera *c*), numero 2), è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

7. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 2, lettera *f*), è di competenza della provincia di Venezia o della città metropolitana, del comune di Venezia e degli altri comuni della conterminazione lagunare.

8. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo delle popolazioni, e di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana, si attua attraverso:

a) un complesso di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza nel centro storico veneziano consistenti in contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato e per l'acquisto della prima casa, l'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel trasferimento di immobili a uso residenziale, le modalità di recupero delle unità immobiliari non utilizzate o utilizzabili a seguito di opere di restauro;

b) la concessione di contributi per l'acquisizione di aree site nel comune di Venezia da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;

c) la previsione di incentivi e agevolazioni per le aziende pubbliche e private localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività portuali e intermodali dell'area lagunare;

e) la concessione di contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la terraferma;

f) la previsione di incentivi per lo sviluppo di attività economiche nel settore dell'acquacoltura;

g) la previsione di incentivi per l'inseadimento di attività ad alto contenuto tecnologico ed ecocompatibili;

h) la concessione di contributi per le università veneziane per interventi di acquisizione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV).

9. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 8, lettera *d*), è di competenza dello Stato in accordo con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale del porto di Chioggia.

10. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 8, lettera *h*), è di competenza dello Stato in accordo con l'università Cà Foscari e l'IUAV, secondo un programma definito in accordo con l'Ufficio del piano di cui all'articolo 4 e deliberato dal Comitato di cui all'articolo 2.

11. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 8, lettere *a*) e *b*), è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

12. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 8, lettere *c*), *e*) e *g*), è di competenza del comune di Venezia.

13. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 8, lettera *f*), è di competenza della provincia di Venezia o della città metropoli-

tana, in accordo con gli enti locali lagunari interessati.

14. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali di una città d'acqua, si attua attraverso un complesso di interventi quali:

a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sotto servizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle *insulae*;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali (ASL), istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), fondazioni, enti religiosi e culturali;

c) la predisposizione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondososo nei canali e nei rii navigabili;

e) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.

15. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 14, lettere a), c), e d), è di competenza del comune di Venezia.

16. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 14, lettera b), è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

17. L'attuazione degli obiettivi previsti dal comma 14, lettera *e*), è di competenza dello Stato.

18. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2 è quello definito dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e rappresentato dai territori dei comuni della conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave e Cavallino-Treporti.

19. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 2, lettere *e*) e *g*), è quello rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante in laguna.

20. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui al comma 8, lettere *a*) ed *e*), e al comma 14, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), è quello delimitato dalla conterminazione lagunare, mentre quello di cui al comma 8, lettere *b*), *d*), *g*) e *h*), si intende esteso all'intero territorio del comune di Venezia.

21. Gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di cui all'articolo 2; gli interventi di competenza dei comuni di Chioggia e Cavallino Treporti sono decisi in base ai programmi predisposti dall'Ufficio del piano di cui all'articolo 4 in accordo con i comuni di Chioggia e Cavallino Treporti e, comunque, per un valore non inferiore al 15 per cento dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui al comma 8, lettere *a*) e *b*), e al comma 14, lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia)

1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente della giunta regionale del Veneto e da un altro rappresentante della giunta, dal presidente della provincia di Venezia o dal presidente della città metropolitana, dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia e da un altro sindaco scelto tra i restanti comuni della conterminazione lagunare. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il Comitato un altro membro del Comitato stesso.

2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque di Venezia, che assicura, altresì, attraverso l'Ufficio del piano di cui all'articolo 4, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandati l'approvazione del piano generale degli interventi e dei programmi di attuazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incompetenze.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, affinchè le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere il loro parere prima della data di presentazione del disegno di legge finanziaria, la relazione del Comitato, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sugli eventuali ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per superarli.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno che reca disposizioni per il suo funzionamento.

Art. 3.

(Riordino del Magistrato alle acque di Venezia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme volte al riordino del Magistrato alle acque di Venezia (MAV), istituito con la legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive

modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione del MAV in amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Governo;

b) attribuzione al MAV in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato e della funzione di organo tecnico di consulenza e di segreteria del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Piano generale degli interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato di cui all'articolo 2 approva, previo parere degli enti interessati, il piano generale degli interventi e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

2. È istituito presso il MAV l'Ufficio del piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Ufficio». Esso ha lo scopo:

a) di predisporre e aggiornare periodicamente il piano generale degli interventi;

b) di fissare i tempi di attuazione degli interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato sulla base di programmi triennali di attuazione;

c) di provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati e della loro divulgazione al pubblico;

d) di provvedere al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e alla predisposizione delle relazioni periodiche di valutazione sugli stati di avanzamento dei programmi da sottoporre al Comitato, che valuta le relative necessità e i relativi fabbisogni.

3. L'Ufficio di piano esprime parere obbligatorio sui progetti di importo superiore a 1.549.370,70 euro.

4. L'Ufficio di piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici, dal:

- a) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c) Ministro per i beni e le attività culturali;
- d) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) presidente della regione Veneto;
- f) presidente della provincia di Venezia;
- g) sindaco del comune di Venezia;
- h) sindaco del comune di Chioggia.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), numero 1), sono realizzati, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, con le modalità previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Per l'attuazione del citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a regolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici ed economici con il soggetto concessionario, fatti salvi gli effetti comunque prodottisi e i rapporti sorti anteriormente alla data del 31 maggio 1995. Entro la medesima data, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì a ridefinire i

rapporti con il soggetto concessionario ai soli fini della realizzazione degli interventi indicati dal presente comma.

2. Per l'attuazione degli altri interventi previsti all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2, lettere *e*) e *f*), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentito il parere della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto che riunifichi tutte le relative norme di attuazione raccordandole con le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e con le altre disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque nonché in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; fino alla emanazione di tale provvedimento restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 8, lettera *a*), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere dei comuni di Venezia e di Chioggia, è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, raccordandole con le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e con le altre disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di rilascio e di locazione di immobili ad uso abitativo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 8, lettere *c*), *f*) e

g), il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, raccordandole con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e agevolazioni alle attività produttive e in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6. Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia previsto dalla legge della regione Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, e successive modificazioni, è parte integrante del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

7. Il progetto integrato rii definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia sono parte integrante del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge.

8. Il progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia predisposto dalla Commissione nominata dal Ministero dell'interno e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4.

9. Per la realizzazione del parco lagunare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone un apposito provvedimento attuativo sulla base dell'accordo con la regione Veneto e i comuni della conterminazione lagunare.

Art. 6.

*(Accordi e contratti di programma,
conferenza di servizi)*

1. Qualora il piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra tali soggetti il segretario del Comitato di cui all'articolo 2 su richiesta del

presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Venezia, del sindaco di Venezia o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme sugli accordi di programma di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi, dalla stessa individuati, trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti comunque interessati a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

6. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 sul progetto preliminare, assunte all'unanimità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sostituiscono a ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla

osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

8. Qualora gli interventi indicati nel piano generale di cui all'articolo 4 coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.

Art. 7.

(Disposizioni varie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Venezia è tenuto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle prescrizioni urbanistiche stabilite della vigente legislazione nazionale e regionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti:

a) nuove norme per l'esame degli interventi edilizi nonché di quelli di trasformazione e di modifica del territorio, che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in maniera permanente, da eseguire all'interno della conterminazione lagunare, ovvero nuove direttive per la composizione delle relative commissioni edilizie che devono essere integrate dalla sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici;

b) una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:

1) disciplina di ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi;

2) individuazione di un sistema di procedura informatica per la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna di Venezia, nonché di un sistema di individuazione e di rilevamento de-

gli stessi, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

3) una disciplina delle materie inerenti, dei requisiti, dei titoli professionali e delle patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei mezzi;

4) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti;

5) una disciplina delle attività di pesca nella laguna di Venezia;

c) norme sulla cessione demaniale di immobili e di aree ubicati all'interno della conterminazione lagunare e previsione della possibilità per il comune di Venezia di esercitare il diritto di prelazione sulle aree dismesse localizzate a Porto Marghera.

Art. 8.

(Complesso dell'Arsenale)

1. Le unità immobiliari costituenti il complesso dell'Arsenale utilizzabili per fini produttivi sono assegnate in concessione non onerosa al comune di Venezia per un periodo di cinque anni.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1 il complesso immobiliare utilizzato a tale data per fini produttivi è integralmente trasferito, a titolo di proprietà, all'amministrazione comunale di Venezia.

3. Restano comunque nella disponibilità e in proprietà dello Stato gli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di dismissione delle unità edilizie da parte dello Stato, il comune di Venezia ne acquisisce la proprietà a titolo gratuito.

5. Per l'attuazione del presente articolo il comune di Venezia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, definisce, sentita l'amministrazione statale, gli immobili che sono oggetto di concessione.

6. Il trasferimento della proprietà di cui al comma 2 subordinato all'effettivo utilizzo a fini produttivi delle aree e degli immobili costituenti il complesso dell'Arsenale.

7. L'amministrazione comunale di Venezia garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo in cui è concessionaria delle unità immobiliari.

8. Il comune di Venezia assegna le unità edilizie dell'Arsenale a imprese pubbliche e private che dimostrino di inserire nel suddetto complesso immobiliare unità produttive.

Art. 9.

(Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti definiti annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare, i seguenti atti:

a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938 n. 168;

b) regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 337;

c) legge 31 marzo 1956, n. 294, e successive modificazioni;

d) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

e) legge 2 marzo 1963, n. 397;

f) legge 5 luglio 1966, n. 526;

g) legge 6 agosto 1966, n. 652;

h) statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

i) legge 8 marzo 1968, n. 194;

l) legge 24 dicembre 1969, n. 1013;

m) legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, e successive modificazioni;

n) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e successive modificazioni;

o) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni;

p) legge 5 agosto 1975, n. 404;

q) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;

r) legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;

s) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;

t) legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;

u) legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;

v) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

z) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, con esclusione dell'articolo 6-bis.